

D.A. n. 60

- REPUBBLICA ITALIANA



- REGIONE SICILIANA

- Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali

- L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i. recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio Provinciale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 25665 del 24/12/2019 il Segretario comunale di Casteldaccia ha comunicato che con provvedimenti n. 1799790, n. 1799791 e n. 1799792 del 6.12.2019, il Prefetto di Palermo ha disposto la sospensione dalla carica del Sindaco, del Vicesindaco e di un Assessore del Comune di Casteldaccia e segnalato l'impossibilità per la Giunta Comunale di potere validamente funzionare stante la presenza di due soli componenti;

VISTA la nota acquisita al P.G. n. 235 del 9/01/2020 con la quale il suddetto Segretario ha comunicato, tra l'altro, le dimissioni dei due componenti della Giunta rimasti in carica;

VISTA la nota acquisita al P.G. n. 311 del 10/01/2020 con la quale il suddetto Segretario ha comunicato le dimissioni del Vice Sindaco e Assessore del Comune di Casteldaccia precedentemente sospeso dalla carica;

TENUTO CONTO che, allo stato, il Comune di Casteldaccia (PA) risulta carente delle figure del Sindaco, del Vice Sindaco e della Giunta e che tale situazione ha determinato l'*impasse* delle attività amministrative dell'ente;

VISTO l'art. 55 bis dell'O.R.EE.LL., introdotto con l'art. 4 della l.r. 3 marzo 2020, n. 6, il quale prevede, "*in caso di sospensione dalla carica del Sindaco a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, qualora l'ente si trovi contemporaneamente privo sia del vicesindaco sia della giunta comunale*", che alla gestione del Comune provveda l'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, mediante la nomina di un commissario straordinario, individuato con le modalità di cui all'articolo 55 del medesimo O.R.EE.LL.;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla nomina del Commissario straordinario presso il Comune di Casteldaccia (PA), cui attribuire i poteri del Sindaco e della Giunta Comunale per il periodo di sospensione dalla carica del Sindaco medesimo;

RITENUTO, altresì, che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su

designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO il D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte

DECRETA


Art. 1) Prendere atto che, a seguito dei provvedimenti prefettizi n. 1799790, n. 1799791 e n. 1799792 del 6.12.2019, nonché delle successive dimissioni da parte dei componenti della Giunta rimasti in carica, il Comune di Casteldaccia (PA) risulta sprovvisto delle figure del Sindaco, del Vice Sindaco e della Giunta Comunale.

Art.2) Nominare, in conseguenza, ai sensi dell'art. 55 bis dell'O.R.EE.LL., introdotto con l'art. 4 della l.r. 3 marzo 2020, n. 6, DOT. ANTONIO GAROFALO, qualifica Funzionario del Dipartimento Autonomie Locali Commissario Straordinario del Comune di Casteldaccia (PA), con i poteri del Sindaco e della Giunta Comunale, per il periodo di sospensione dalla carica del Sindaco.

Art. 3) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art. 4) Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, li 12/3/2020


L'ASSESSORE
Grasso